

Parere sul testo dello schema di decreto legislativo recante:

“Modifiche degli artt. 242 e 244 D.L. 28.7.89 n. 271 relative alla elevazione a dodici mesi del termine di sei entro cui debbono essere definite le istruttorie “prorogate” relative alle ipotesi di reato non indicate dall’art. 407, 2° co., lettere a) c.p.p.”

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 5 aprile 1990, ha deliberato di approvare l'allegato parere:

ALLEGATO

Modifica artt. 242 e 244 D.L. 28.7.89 n. 271 norme transitorie (unificazione a 12 mesi dei termini di "prorogatio" delle istruttorie)

In occasione del parere reso dal Consiglio n data 28.6.1989 sul progetto definitivo delle disposizioni transitorie era stato posto in luce che il doppio termine di proroga delle istruttorie, fissato rispettivamente in sei e dieci mesi, faceva ritenere in gran parte superate le osservazioni a suo tempo svolte con riferimento all'unico termine semestrale previsto dal progetto preliminare ma che tuttavia sembrava «doversi ribadire che un meccanismo di proroga dellato secondo la previsione degli artt. 406 e 407 c.p.p., ma svincolato dal riferimento ad una specifica categoria d reati, consentirebbe il salvataggio di istruttorie gravi ed impegnative anche in materie diverse da quelle esplicitamente previste e risulterebbe in definitiva più coerente con la scelta di fondo della "prorogatio". Non s comprende invero perché mai, una volta che le funzioni istrut-

torie possono sopravvivere anche per la durata di un anno, tale situazione di favore non possa essere utilizzata per la conclusione di una difficile indagine relativa ad esempio ad una ipotesi particolarmente grave di omicidio volontario».

stata inoltre sottolineata l'opportunità di tenere in considerazione le concrete esigenze del singolo processo e si era fatto l'esempio di «una istruttoria che non può essere conclusa entro il termine previsto per ragioni indipendenti dall'impegno del magistrato che la conduce (perizia tempestivamente disposta ma non depositata, confronto che non può essere effettuato per malattia di chi deve prendervi parte ecc...)» nonché l'esempio di «una istruttoria per sequestro di persona nel corso della quale l'esistenza di un correo viene scoperta solo molti mesi dopo la individuazione dei primi imputati».

tali casi - si era detto - fra la assoluzione imposta dal meccanismo, previsto dal progetto in esame, e la concessione di una proroga che consenta il fisiologico completamento dell'istruttoria, evidenti ragioni di giustizia dovrebbero far preferire la seconda soluzione».

La modifica degli artt. 242 e 244 del D.L. 28 luglio 1989 n. 271 si muove nella direzione appena ricordata e viene quindi nella sostanza condivisa anche se appare opportuno formulare le osservazioni che seguono.

La proroga a dodici mesi anche per le istruttorie del pretore appare eccessiva e può determinare un non giustificato ritardo nella messa a regime del nuovo rito pretorile.

La problematica ricordata in premessa concernente eventuali oggettive difficoltà nella conclusione di determinati procedimenti si ripropone, seppure in casi eccezionali ma certamente assai rilevanti, anche alla scadenza dei dodici mesi, relativamente ai reati indicati nell'art. 407 comma 2 lettera a) del c.p.p., per cui in tali casi un ulteriore meccanismo di proroga, modellato secondo la previsione degli artt. 406 e 407 del codice, rappresenterebbe un adeguato meccanismo per portare a termine il sistema della "prorogatio" senza drastiche conclusioni per procedimenti di particolarissimo rilievo".